

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 novembre 2017, n. 119

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico della potenza elettrica di 3 MW, costituito da 1, sito nel Comune di Serracapriola (Fg);
- di una Sotto Stazione Utente 20/150kV connessa alla nuova sezione a 150 kV di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
- di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra – esce sulla linea RTN a 380 kV “Foggia – Larino” (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017).

**Società: EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con sede legale in Milano (MI), in Via Roberto Lepetit 8/10 – P.IVA 01832190035 e C.F. 01832190035.**

### **Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il “Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rila-

scio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Energia in Natura S.r.l.**, avente sede legale in Verbania (VB), alla Via 42 Martiri 165, P. IVA e C.F. 01870760038, con nota prot. n. 7552 del 12/07/2007, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **96 MW**, costituito da **48 aerogeneratori** nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di **Serra Capriola** (FG) - località “Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena”; e contestualmente trasmetteva copia dell’avvenuto deposito, in data 29/03/2007, della documentazione inerente l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia);
- successivamente, la Società istante, in data 22/05/2008 proponeva **ricorso n. 782/2008** presso il TAR Puglia - Sezione di Bari avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003; e con **sentenza n. 1975 del 14/08/2008**, il tribunale adito, accoglieva il ricorso dichiarando l’obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente;
- la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 10038 del 18/07/2008 comunicava, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’avvio del procedimento di autotutela relativo al silenzio assenso formatosi nell’ambito del procedimento avviato ex art. 16 della L.R. 11/2001; inoltre, precisava che l’avvio di detto procedimento “... è disposto al fine di perseguire il preminente interesse pubblico ambientale, ..., poiché al silenzio serbato non ha inteso assegnare il significato di provvedimento tacito di esclusione dalla necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ...”;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energia e Reti energetiche – nel seguito solo Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) con nota prot. n. 12801 del 13/11/2008 trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza; cui la Società provvedeva con la nota prot. n. 13606 del 03/12/2008. In tale occasione trasmetteva la STMG rilasciata da Terna e accettata dall’Istante;
- detta Soluzione di connessione (Id. 07013213) prevedeva che l’allacciamento dell’impianto eolico avrebbe dovuto essere realizzato in antenna a 150 kV con una nuova Stazione di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce sulla linea a 150 kV “C.P. Porto Cannone - C.P. San Severo”, previo ripotenziamento della stessa

- linea e realizzazione di un collegamento tra la nuova stazione e la stazione 380/150 kV di Larino. La richiusura della nuova Stazione di Smistamento non sarà realizzata con la stazione di Larino, ma con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia - Larino";
- la Società istante con nota prot. n. 536 del 19/01/2009, invitava la scrivente Sezione a voler provvedere alla conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica, allegando copia della sentenza n. 1975/2008, del TAR Puglia - Sezione di Bari succitata;
  - la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 4169 del 31/03/2009, trasmetteva la **determinazione dirigenziale n. 120 del 11/03/2009** con cui annullava, "... esercitando la facoltà di autotutela prevista dalla legge, il silenzio - significativo (nella forma dell'assenso) formatosi sull'istanza in oggetto; di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa ..." il progetto relativo all'impianto eolico costituito da n. 14 aerogeneratori contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 37, e 40; e per effetto del parametro di controllo si ammettevano soltanto n. 4 aerogeneratori sui 14 risultati idonei sotto il profilo ambientale. Tale riduzione, nonché la verifica dell'eventuale presenza di sovrapposizioni, avrebbero dovuto essere recepite prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
  - la summenzionata Sezione, con ulteriore nota prot. n. 12366 del 11/11/2009, informava la Sezione precedente che la società Energia in Natura S.r.l. aveva proposto "...ricorso straordinario al Sig.Presidente della Repubblica Italiana per l'annullamento ..." della D.D. 120 del 11/03/2009 di esclusione da V.I.A.;
  - con riferimento a suddetto ricorso, ad oggi non risultano pronunce definitive in ordine alla legittimità dello stesso;
  - la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 5511 del 09/04/2010, invitava la Società istante a trasmettere il progetto dell'impianto in oggetto adeguato agli esiti della procedura ambientale conclusasi con il rilascio della D.D. n. 120/2009 di esclusione da V.I.A.;
  - la società **EDP Renewables Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 11338 del 16/07/2010, provvedeva al deposito del progetto adeguato agli esiti della procedura ambientale, come sopra esposto e contestualmente informava che, a seguito del conferimento del ramo di azienda del 28/12/2009 a rogito del Dott. Luigi Pinnetti di Milano, repertorio n. 99317, raccolta n. 17632, era subentrata nella titolarità dell'istanza in vece della società Energia in Natura S.r.l.;
  - dalla verifica sulla completezza formale dell'istanza emergeva che il progetto depositato era articolato in due lotti: un primo costituito da n. 4 aerogeneratori per una potenza elettrica pari a 8 MW nel rispetto e a titolo di applicazione del parametro di controllo di cui all'allora vigente art. 14 del R.R. 16/2006 (successivamente espunto dall'ordinamento con sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 2010); e un secondo lotto composto da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 20 MW. Con la summenzionata nota prot. n. 11338 del 16/07/2010, la Società istante lamentava, infatti, "... discriminazioni tra operatori di un mercato concorrenziale ... applicando solo ad alcuni soglie quantitative aprioristiche e pertanto approntava le due versioni ..." su descritte;
  - inoltre, con riferimento alla Soluzione di Connessione trasmetteva una nuova S.T.M.G. rilasciata da Terna S.P.A., in data 29/01/2010 (Id. 090007843) che prevedeva che il collegamento dell'impianto in progetto fosse realizzato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura Stazione Elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino";
  - pertanto, in esecuzione della sentenza n. 1975/2008 con cui il TAR Puglia - Sez. di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla Società istante avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia, con nota prot. n. 3062 del 09/03/2011 la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003, e contestualmente convocava la **prima riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **28/03/2011**. La seduta era aggiornata in attesa che gli Enti provvedessero a trasmettere il proprio parere;
  - successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4149 del 31/03/2011 trasmetteva copia conforme del verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno

28/03/2011 e provvedeva a convocare una **seconda riunione** per il giorno **27/04/2011**; in suddetta nota precisava ulteriormente agli Enti interessati che l'impianto oggetto del procedimento in corso avrebbe dovuto essere costituito da n. 4 aerogeneratori fra quelli ritenuti ambientalmente ammissibili dalla D.D. n. 120/2009 di esclusione da V.I.A.;

- il Proponente, pertanto, proponeva **ricorso n. 1096 del 06/07/2011** per l'annullamento, previa sospensione, della summenzionata nota prot. n. 4149/2011, con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvedeva a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi, presso il TAR Puglia - Sez. Bari, che con **Ordinanza n. 604/2011** lo respingeva;
- nelle more del procedimento, con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica; la società EDP Renewables Italia S.r.l. con nota prot. n. 4598 del 07/04/2011, informava la scrivente Sezione come "... la semplice convocazione della conferenza di servizi (a pochi giorni dalla udienza già fissata dal TAR per la nomina del commissario da acta) non costituisca l'esecuzione della sentenza del TAR Puglia - Bari n. 1975/2008 ..." ed inoltre "... risultati inapplicabile la nuova disciplina regionale in materia di autorizzazione unica (in particolare la D.G.R. 3029) avendo l'iniziativa conseguito sia il prescritto parere ambientale ... che la soluzione tecnica di connessione alla rete ...";
- la seconda riunione, svoltasi il 27/04/2011, della Conferenza si svolgeva nella data e sede previste; la seduta era nuovamente aggiornata con l'invito rivolto agli Enti che ancora non vi avevano provveduto a trasmettere il parere di competenza; e con nota prot. n. 6224 del 12/05/2011 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva copia conforme del verbale della succitata seconda riunione della Conferenza di Servizi;
- la Società istante, proponeva ulteriore **ricorso n. 422/2011** presso il TAR Puglia - Sez. Bari per l'ottemperanza della sentenza n. 1975/2008 presentando istanza per la nomina del Commissario da Acta. Il giudice adito, con **Sentenza n. 1470/2011**, tenuto conto del giudizio pendente inerente la D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A. e l'avvio e prosecuzione dell'attività istruttoria svolta dalla scrivente Sezione, riteneva di escludere la "... perdurante inerzia dell'Amministrazione ..." e respingeva "... l'istanza di nomina del commissario ad acta ..., non essendoci spazio allo stato per un intervento sostitutivo ...";
- la sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota acquisita al prot. n. 6793 del 25/05/2011, si esprimeva sulla causa sottoposta al vaglio del Presidente della Repubblica e precisava che la Società ricorrente lamentava l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto i pareri espressi erano fondati su un Regolamento regionale ormai superato per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del regolamento stesso che ne inficiava la validità e l'efficacia. Pertanto non aveva alcun rilievo la circostanza che i provvedimenti fossero legittimi alla data in cui erano stati adottati; infatti la declaratoria è efficace rispetto a situazioni pendenti tra le quali sono da ricomprendere anche quelle di provvedimenti adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto delle declaratorie. Alla luce di tanto quindi non poteva chiedersi annullamento del provvedimento in parte qua, in quanto tutto il provvedimento risultava viziato per effetto della rilevanza delle questioni sottese alla pronuncia di incostituzionalità surrichiamata. Nondimeno l'interesse della ricorrente di non soggiacere alla disciplina del Regolamento n. 16/2006 e che ha all'allora tempo ha legittimato la proposizione del ricorso, allo stato veniva meno per effetto della caducazione dell'intera disciplina dettata dal regolamento ad opera della Corte Costituzionale;
- pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 8040 del 23/06/2011 convocava la **terza riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **20/07/2011**, e, alla luce di quanto sopra comunicato dalla sezione Autorizzazioni Ambientali, che i lavori della Conferenza erano condizionati all'esito del ricorso straordinario promosso dalla Società avverso la Determinazione Dirigenziale n. 120/2009 di esclusione da V.I.A. ed eventuali iniziative di revoca in autotutela della suddetta determinazione da parte della competente Sezione;
- la seduta si svolgeva nella data e sede previste; nel corso della stesa erano acquisite fra le altre la nota prot. n. 6052 del 20/07/2011 (acquisita al prot. n. 9808 del 27/07/2011) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione

del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio) chiedeva integrazione documentale al fine di poter esprimere il proprio parere; e la nota prot. n. 28785 del 06/06/2011 (acquisita l prot. n. 7419 del 07/06/2011) con cui l'Arpa Puglia - DAP di Foggia rilevava fra l'altro che le opere di connessione, ovvero futura Stazione Elettrica 380/150 kV, e Sottostazione Utente 20/150 kV, ricadevano nell'IBA 126 "Monti Dauni"; la seduta quindi era aggiornata con l'invito rivolto alla competente Sezione a voler fornire un chiarimento in merito all'esistenza di presupposti normativi che potevano rendere necessaria l'attivazione della procedura di V.Inc.A.; e con nota prot. n. 11187 del 21/09/2011 provvedeva a trasmettere copia conforme del verbale della suddetta terza riunione della Conferenza di Servizi;

- la scrivente Sezione, con nota prot. n. 9959 del 04/08/2011 sollecitava la Sezione Autorizzazioni Ambientali a voler fornire il proprio contributo in merito ai rilievi mossi dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 20/07/2011 relativamente alle interferenze fra le progettate opere della RTN con l'area IBA;
- la Società istante con nota acquisita al prot. n. 12392 del 19/10/2011 trasmetteva, per conoscenza anche alla Sezione precedente, proprie osservazioni alla nota prot. n. 6052 del 20/07/2011 con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già Servizio Assetto del Territorio) aveva formalizzato richiesta di integrazione documentale, allegando anche quanto dalla stessa richiesto;
- inoltre con ulteriore nota acquisita al prot. n. 12813 del 27/10/2011, trasmessa sempre per conoscenza alla Sezione precedente, l'Istante proponeva osservazioni alla competente Autorità Ambientale in merito al parere del Dipartimento Provinciale di Foggia dell'ARPA Puglia acquisito nel corso della terza riunione della Conferenza di Servizi del 20/07/2011, il quale "... non solleva il dubbio che il progetto della SSE sia da sottoporre a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ma si limita a constatare che «la stazione elettrica primaria Terna a 380/150 kV nonché la cabina di consegna Edpr a 20/150 kV risulta in zona I.B.A. 126 - Monti della Daunia» ..."; aggiungendo che "... in realtà ciò che tutt'al più si rileva nel caso della nuova localizzazione della SSE sita a Torremaggiore, è il fatto che una breve porzione di cavidotto interrato e solo uno dei tralicci dei raccordi aerei tra la SSE Terna e la rete elettrica della RTN ricadono all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT9110002 Valle Fortore e Lago di Occhito, ed è solo in questa limitata prospettiva che ci si potrebbe chiedere (ai sensi e per gli effetti della disciplina comunitaria e nazionale di cui alla Direttiva CE 92/43 e al D:P.R. n. 357/1997) se appaiono opportune preventive valutazioni sulla incidenza che tali manufatti potrebbero avere sulle specie e sugli habitat protetti ..."; allegando uno Screening di Incidenza Ambientale che si concludeva con la dichiarazione che "... non si manifestano potenziali incidenze negative significative sull'habitat e sulle specie sicchè non risulta necessario provvedere ad approfondimenti valutativi e certifica che con ragionevole certezza scientifica, si possono escludere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 ...";
- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota acquisita al prot. n. 13165 del 08/11/2011, trasmetteva alla scrivente Sezione l'ulteriore ricorso per motivi aggiunti nel **ricorso n. 1096/2011**, con cui il Proponente chiedeva l'annullamento anche della nota prot. n. 8040 del 23/06/2011 recante la convocazione della terza riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 20/07/2011;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota prot. n. 9911 del 28/11/2011 (acquisita al prot. n. 14194 del 28/11/2011), tenuto conto della documentazione integrativa trasmessa dalla società EDP Renewables Italia S.r.l., rilasciava il proprio parere di compatibilità paesaggistica limitatamente agli aerogeneratori contraddistinti dai numeri T37, T40, T1, T2, T3 e T4;
- la Società istante con nota acquisita al prot. n. 14418 del 02/12/2011, invitava l'Arpa Puglia - DAP di Foggia a voler rivedere il parere, in precedenza espresso, estendendolo a tutti i 14 aerogeneratori ambientalmente compatibili ex D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A.;
- con ulteriore nota acquisita al prot. n. 333 del 17/01/2012, il Proponente in riscontro alla nota prot. n. 9911 del 28/11/2011 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio succitata, trasmetteva proprie osservazioni tese ad evidenziare "... l'insussistenza delle criticità paventate dal Servizio Assetto del Territorio ..." su menzionato;

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, provvedeva ad inoltrare la succitata nota prot. n. 333 del 17/01/2012 alla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio al fine di consentire a quest'ultima di poter fornire il giusto supporto tecnico alla scrivente Sezione;
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 1261 del 14/02/2012 (acquisita al prot. n. 1496 del 17/02/2012), trasmetteva il proprio contributo in riscontro alla richiesta effettuata dalla Scrivente con la summenzionata nota prot. n. 9959 del 04/08/2011, con la quale in base alla documentazione trasmessa dalla Società rilevava che "... il progetto definitivo apporta delle modifiche al progetto su cui si è espresso questo Servizio in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, interessando così un Sito di interesse comunitario ed un'area IBA, tanto da richiedere l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con Valutazione di Incidenza ...";
- successivamente la società EDP Renewables Italia S.r.l. con nota acquisita al prot. n. 2141 del 06/03/2012, trasmessa anche alla Sezione Autorizzazioni Ambientali e alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, proponeva una modifica del layout di impianto in riduzione, che teneva conto anche di quanto rilevato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio. Suddetta rimodulazione prevedeva la riduzione dell'impianto con la rinuncia alla realizzazione di n 6 aerogeneratori, per cui l'impianto era costituito ora da 8 aerogeneratori; e il cambio del modello di pala che passava dalla Vestas - V90 avente potenza elettrica uninominale pari a 2 MW al modello Vestas - V112 avente potenza elettrica pari a 3 MW;
- inoltre, sempre il Proponente in riscontro alla succitata nota prot. n. 1261 del 14/02/2012 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota acquisita al prot. n. 2550 del 21/03/2012, informava la summenzionata Sezione "... l'intervenuto superamento di ogni problematica di previa verifica ambientale del progetto di sottostazione elettrica di Torremaggiore, per il collegamento in entra - esce alla RTN sulla linea 380 kV Foggia - Larino ..." in quanto il progetto menzionato, "... è stato oggetto di positiva Valutazione di Impatto Ambientale, condotto dalla Provincia di Foggia, nel quadro della valutazione di un progetto eolico presentato da una società terza ...";
- la competente Autorità Ambientale, riscontrava i rilievi mossi dalla Società istante con la succitata nota prot. n. 2550 del 21/03/2012, con la nota prot. n. 2669 del 27/03/2012 (acquisita al prot. n. 3180 del 04/04/2012, ribadendo alla luce delle proposta ottimizzazione del layout, di essere in attesa "... dei conseguenti adempimenti in capo al proponente già segnalati dallo scrivente Ufficio con nota prot. n. 1261 del 14/02/2012 ...". Cui l'Istante rispondeva, con nota acquisita al prot. n. 3404 del 10/04/2012, re inoltrando la summenzionata nota acquisita al prot. n. 2550 del 21/03/2012;
- pertanto, la Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n. 3684 del 07/05/2012 (acquisita al prot. n. 4821 del 18/05/2012) ribadiva quanto già comunicato con le precedenti note prot. n. 1261 del 14/02/2012 e prot. n. 2669 del 23/03/2012; per cui la Società istante decideva di proporre nuovo **ricorso n. 597/2012**, presso il TAR Puglia - Sez. Bari, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note prot. n. 1261 del 14/02/2012 e prot. n. 2669 del 27/03/2012 e con motivi aggiunti anche la suddetta nota prot. n. 3684 del 07/05/2012;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 7081 del 27/07/2012 (acquista al prot. n. 7459 del 30/07/2012), in riscontro alla nota con cui la società EDP Renewables Italia S.r.l. proponeva la modifica del layout di impianto, e ad integrazione del parere rilasciato con la precedente nota prot. n. 9911 del 28/11/2011 rilasciava per l'impianto eolico "... nella sua versione ottimizzata, ..., parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P con le prescrizioni già espresse nel precedente parere nota prot. n. 9911 del 28/11/2011 ..." con ulteriori prescrizioni inerenti la localizzazione della sotto Stazione Utente 30/150 kV;
- nella medesima comunicazione, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rettificava quanto riportato nel succitato parere prot. n. 9911 del 28/11/2011 limitatamente alla Stazione Elettrica 380/150 kV, "... ove si affermava che la stessa fosse già esistente ..." provvedendo all'istruttoria per gli aspetti di compatibilità paesaggistica con il PUTT/P della futura Stazione Elettrica 380/150 kV;
- il Proponente con nota pec del 07/08/2012 (acquisita al prot. n. 7854 del 29/08/2012), in riscontro alla

summenzionata nota prot. n. 7081 del 27/07/2012 (acquisita al prot. n. 4821 del 18/05/2012) della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio, con riferimento alla localizzazione della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV, oltreché della Sotto Stazione Utente 30/150 kV, precisava che le interferenze rilevate potevano riferirsi ad "... un probabile errore di lettura della carta IGM utilizzata quale base cartografica ..." che "... ha indicato la presenza di un corso d'acqua in realtà inesistente, probabilmente avendo scambiato per tale una semplice curva di livello ..."; concludendo che "... la non difformità dalle linee di tutela dal PUTT- ... -abbia ricevuto l'avvallo delle valutazioni di impatto ambientale già effettuate sulla sottostazione ...";

- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. n. 16351 del 11/09/2012 (acquisita al prot. n. 8725 del 19/09/2012) trasmetteva l'**Ordinanza n. 576/2012** con cui il TAR Puglia - Sez. di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società EDP Renewables Italia S.r.l. e annullava previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 1261 del 14/02/2012; nota prot. n. 2669 del 27/03/2012; e nota prot. n. 3684 del 07/05/2012, "... al fine di riesaminare l'incidenza ambientale del solo cavidotto direttamente in sede di Conferenza di servizi ...";
- pertanto, in esecuzione della summenzionata Ordinanza cautelare n. 576/2012, e al fine di consentire alla Competente Sezione Autorizzazioni Ambientali di potersi esprimere in merito all'incidenza ambientale del solo cavidotto di vettoriamento dell'energia elettrica dal parco eolico alla sotto Stazione Utente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 9484 del 09/10/2012 convocava la **quarta riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **24/10/2012**;
- nel corso della seduta veniva acquisito, con nota prot. n. 8813 del 24/10/2012, il parere della Sezione Autorizzazioni Ambientali che, considerato "... il trascurabile impatto su habitat e specie di interesse comunitario ...", rilasciava "... parere favorevole ai fini della sola valutazione d'incidenza, ed esclusivamente per il cavidotto che collega il parco eolico della EDP alla sottostazione, fermo restando la necessità di acquisire l'espressione dell'Ente di Gestione della rete Natura 2000 ...". La stessa era aggiornata con l'invito rivolto alla Società a voler provvedere alle richieste di integrazione degli Enti che avevano espresso parere in tal senso; in particolare dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia con nota prot. n. 15134 del 23/10/2012 (acquisita al prot. n. 10000 del 24/10/2012). Inoltre, sulla scorta della nota prot. n. 10162 del 24/11/2012 (acquisita al prot. n. 10035 del 24/10/2012) con cui la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, ribadiva la necessità di delocalizzazione della futura Stazione RTN 380/150 kV invitava Terna S.p.A. e la Società proponente ad attivare gli opportuni tavoli tecnici al fine di formulare una nuova proposta progettuale, rilevando comunque l'intenzione, da parte della Sezione precedente, di rivedere l'analisi paesaggistica unitamente alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio. Infine, si invitava la summenzionata Sezione a volersi esprimere in merito alla Valutazione di Incidenza, rilasciata dalla competente Autorità Ambientale con la nota prot. n. 8813 del 24/10/2012, in qualità di Ente Gestore dei Siti di Rete Natura 2000. In ultimo, tenuto conto che con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali invitava il Proponente a voler provvedere al transito sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dell'intero progetto. Infine, con nota prot. n. 10277 del 02/11/2012 trasmetteva copia conforme del verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi;
- la società EDP Renewables Italia S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 11032 del 22/11/2012, comunicava alla Sezione precedente di aver provveduto al deposito della copia del progetto definitivo adeguato agli esiti dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi a tutti gli Enti interessati, fatta eccezione per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Foggia, "... dal momento che, come confermato nel loro parere prot. n. 6206 del 13/05/2011 ..., tra le opere di nuova realizzazione non vi sono attività soggette all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi ..."; e con successiva nota pec del 04/12/2012 (acquisita al prot. n. 11391 del 05/12/2012), comunicava l'avvenuta trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la succitata nota prot. n. 15134 del 23/10/2012. Infine, con nota pec del 10/12/2012 (acquisita al prot. n. 11553 del 11/12/2012) provvedeva al transito dell'intero

progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);

- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. n. 444 del 09/01/2013 (acquisita al prot. n. 229 del 09/01/2013), trasmetteva ulteriore **ricorso**, con **motivi aggiunti al principale n. 597/2012**, con cui la Società impugnava il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 24/10/2012, con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia;
- successivamente, la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, in seguito agli esiti del tavolo tecnico svoltosi il giorno 12/12/2012 presso la sede della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, e con la partecipazione della Sezione suddetta, del Gestore della rete Elettrica, del Comune di Torremaggiore oltreché di alcuni dei rappresentanti delle associazioni della categoria produttori, trasmetteva copia del verbale del succitato tavolo tecnico con la nota prot. n. 850 del 29/01/2013. In tale occasione avvertiva la Società proponente di poter anticipare la fase di avviso alle ditte catastali interessate in merito alla pubblica utilità dei progetti in fase di approvazione, chiedendo al contempo di aggiornare l'elenco della particelle interessate da tale procedura. Cui la Società istante provvede con la nota acquisita al prot. n. 936 del 31/01/2013;
- con ulteriore **Ordinanza n. 86/2013**, il TAR Puglia - Sez. di Bari accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla società EDP Renewables Italia S.r.l. e per l'effetto annullava, previa sospensione degli stessi, oltreché le note prot. n. 1261 del 14/02/2012; prot. n. 2669 del 27/03/2012; prot. n. 3684 del 07/05/2012; anche il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi del giorno 24/10/2012;
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1192 del 11/02/2013, provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato;
- il Proponente con nota pec del 29/03/2013 (acquisita al prot. n. 2756 del 02/04/2013) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale;
- il Comune di Serracapriola, con nota prot. n. 2798 del 18/03/2013 (acquisita al prot. n. 2710 del 29/03/2013) restituiva copia del summenzionato atto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dal giorno 14/02/2013 al giorno 16/03/2013. Analogamente anche il Comune di Torremaggiore provvedeva alla restituzione di copia del summenzionato avviso con gli estremi di avvenuta pubblicazione dal giorno 15/02/2013 al 02/03/2013;
- con riferimento alla summenzionata nota prot. n. 1192 del 11/02/2013 di "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" si rileva che da detta procedura erano state escluse le aree interessate dalla futura Stazione Elettrica 380/150 kV per le quali la stessa era stata svolta con una precedente nota prot. n. 10703 del 13/11/2012 senza che fossero pervenute opposizioni e/o osservazioni;
- pertanto alla luce di quanto fin qui esposto e tenuto conto dei pareri acquisiti, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 2239 del 14/03/2013 comunicava la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico avente la potenza elettrica pari a **24 MW**, costituito da **8 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri T37, T40, T1, T2, T3 e T4, nonché di una Sotto Stazione Utente 20/150 kV e di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV da realizzarsi nei comuni di Serracapriola e Torre-

maggiore (FG);

- la succitata nota di conclusione del procedimento era subordinata al rilascio della proroga di validità della D.D. n. 120/2009 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali rilasciava parere favorevole di esclusione da V.I.A., e alla positiva conclusione del procedimento di revisione dei primi Adempimenti del Comune di Torremaggiore e conseguentemente all'ottenimento del nulla osta da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio sia dal punto di vista di compatibilità con il PUTT/P che in qualità di Ente Gestore dei Siti Natura 2000;
- successivamente la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 2811 del 05/04/2013 (acquisita al prot. n.3031 del 09/04/2013) trasmetteva la presa d'atto delle integrazioni merito alla revisione dei primi adempimenti effettuata dal Comune di Torremaggiore, comunicando in ultimo il proprio parere favorevole "... per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per la realizzazione della sottostazione di trasformazione 150/20 kV relativa all'impianto eolico, nella sua versione ottimizzata trasmessa con nota del 06/03/2012, acquisita al prot. reg. n. A00\_145\_2836 del 19/03/2012 .... In riferimento alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna, lo scrivente ... ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, con la prescrizione di ridimensionare l'ingombro dell'area destinata alla Stazione Elettrica al fine di non interferire minimamente con l'Ambito Territoriale Esteso di tipo C ...";
- e con nota prot. n. 3719 del 15/04/2013 (acquisita al prot. n. 3279 del 16/04/2103), in riscontro alla nota prot. n. 2239 del 14/03/2013 con cui la Sezione precedente comunicava la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto come sopra descritto, la Sezione Autorizzazioni Ambientali precisava che il parere di V.Inc.A., rilasciato nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi, appositamente convocata in ossequio dell'Ordinanza del TAR Puglia - Sez. di Bari n. 576/2012, pertanto non poteva "... in alcun modo estendere la propria efficacia anche ad altre caratteristiche del layout progettuale in esame ivi compreso il cambio di tipologia ivi compreso il cambio di tipologia degli aerogeneratori, aspetti progettuali rispetto ai quali, ..." la Sezione Autorizzazioni Ambientali affermava di non aver mai ricevuto qualsivoglia tipo di comunicazioni e/o istanza, né da parte della Società proponente né da parte della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- con riferimento a quanto evidenziato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, si rileva che la società EDP Renewables Italia S.r.l. con la nota acquisita al prot. n. 2141 del 06/03/2012, trasmessa anche alla Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, formalizzava una proposta di ottimizzazione del layout che riduceva il numero di aerogeneratori in progetto a soli 8, proponendo al contempo anche una sostituzione del modello di aerogeneratore. Detta proposta era stata fatta al fine di adeguare il progetto agli esiti dell'istruttoria condotta dalla Sezione Paesaggio al fine di poter attestare la compatibilità dell'impianto con il PUTT/P. Inoltre, suddetta proposta di ottimizzazione è stata portata all'attenzione degli Enti nella quarta seduta della Conferenza di Servizi, convocata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in esecuzione della Ordinanza 576/2012 con cui il TAR Puglia - SEZ di Bari, accogliendo il ricorso del Proponente, aveva stabilito che la competente Autorità Ambientale si esprimesse in merito alla V.Inc.A. come sopra esaustivamente rappresentato. In ultimo si fa notare che la suddetta proposta di ottimizzazione ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi del PUTT/P, rilasciato dalla competente Sezione con le note prot. n. 2811 del 05/04/2013, e prot. n. 7081 del 27/07/2012 ad integrazione della precedente nota prot. n. 9911 del 28/11/2011, e che la stessa è stata oggetto della nota prot. n. 22390 del 14/03/2013 con cui la scrivente Sezione comunicava la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi;
- in seguito la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, limitatamente al problema localizzativo della nuova **Stazione Elettrica Terna 380/150 kV** emerso nel corso della terza e quarta riunione della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 3278 del 16/04/2013, trasmessa anche al Proponente, chiedeva al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia (già Direzione Regionale) se l'intervenuto parere favorevole di V.Inc.A. nell'ambito del procedimento della società NCD Divisione

Eolica S.r.l., oltreché della presa d'atto da parte della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio delle integrazioni merito alla revisione dei primi adempimenti effettuata dal Comune di Torremaggiore che hanno condotto all'espressione di un parere favorevole seppure condizionato alla realizzazione di summenzionata Stazione Elettrica, potevano di concerto far ritenere superati i motivi ostatici espressi dal succitato Segretariato Regionale con la nota prot. n. 6317 del 18/06/2012 acquisita agli atti del citato procedimento in capo alla società NCD Divisione Eolica S.r.l.;

- il Proponente, con nota pec del 15/05/2013 (acquisita al prot. n. 4037 del 16/05/2013), trasmessa alla scrivente Sezione per conoscenza, provvedeva a trasmettere la perizia giurata con attestazione dello stato dei luoghi e delle aree oggetto di intervento al fine di consentire il rilascio della proroga di validità della procedura ambientale da parte della competente Autorità Ambientale regionale;
- il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, con nota prot. n. 4888 del 14/05/2013 (acquisita al prot. n. 3899 del 14/05/2013) trasmetteva il parere richiesto in via subordinata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con la nota prot. n. 8813 del 24/10/2012, e rilevava che "... i due tratti di elettrodotto che partono dalla stazione Terna per il raccordo alla linea AT 380 kV Foggia - Larino attraversano il SIC Valle Fortore - lago di Occhito in due tratti ...", tale previsione contrastava con il piano di gestione del sito e pertanto, proponeva ai sensi dell'art. 19 della D.G.R. 1084 del 26/04/2010 l'interramento dei due tratti di elettrodotto in progetto o, in alternativa, lo spostamento degli stessi al fine di escludere le rilevate interferenze;
- l'Avvocatura della Regione Puglia, con nota prot. n. 9200 del 21/05/2013 (acquisita al prot. n. 4290 del 23/05/2013), trasmetteva ulteriori **motivi aggiunti al ricorso principale n. 597/2012**, con cui la società EDP Renewables Italia S.r.l. richiedeva l'annullamento previa sospensione delle note prot. n. 2239 del 14/03/2013 e prot. n. 3277 del 16/04/2013, nelle parti in cui la Sezione precedente aveva richiesto il ridimensionamento della Stazione Elettrica Terna per recepire le prescrizioni dettate dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità;
- il Proponente, infine, con nota pec del 23/05/2013 (acquisita al prot. n. 4327 del 24/05/2013), in riscontro alla nota prot. n. 3277 del 16/04/2013 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava la conclusione favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi, informava il prossimo deposito di n. 3 copie del progetto definitivo adeguato agli esiti dei lavori di suddetta Conferenza di Servizi;
- con riferimento alla questione localizzativa della **Stazione Elettrica 380/150 kV** di Terna, successivamente alla succitata nota prot. n. 3278 del 16/04/2013 con cui la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali aveva al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia (già Direzione Regionale) se i pareri favorevoli intervenuti consentivano il superamento dei motivi ostatici espressi con la nota prot. n. 6317 del 18/06/2012; veniva acquisita, agli atti del procedimento in capo alla società NCD Divisione Eolica S.r.l., la nota prot. n. 4966 del 22/06/2013 (acquisita al prot. n. 4265 del 23/05/2013) con cui il summenzionato Segretariato Regionale trasmetteva la nota prot. n. 6976 del 15/05/2013 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia. la quale richiedeva di apportare delle modifiche alla progettata Stazione Elettrica. Pertanto considerato che nessuna della Società cui era indirizzata la precedente comunicazione prot. n. 3278 del 16/04/2013 aveva formalizzato una proposta di modifica del progetto della S.E. 380/150 kV e che al contempo era, invece, pervenuto un ulteriore parere da parte del Segretariato Regionale, ovvero dalla competente Soprintendenza per territorio, che introduceva ulteriori elementi di modifica della succitata Stazione, con nota prot. n. 4445 del 28/05/2014 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali comunicava, anche alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., il sussistere di motivi ostatici al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica 380/150 kV da localizzarsi nel comune di Torremaggiore;
- in riscontro alla summenzionata nota prot. n. 4445 del 28/05/2013, le società interessate, e sopra elencate, congiuntamente trasmettevano con nota pec del 10/06/2013 (acquisita al prot. n. 4983 del 12/06/2013) proprie controdeduzioni alla nota succitata;
- inoltre, sempre l'Avvocatura della Regione Puglia con nota prot. n. 10644 del 12/06/2013 (acquisita al prot.

- n. 5149 del 14/06/2013) trasmetteva il **ricorso n. 760/2013** con cui la società EDP Renewables Italia S.r.l. impugnava il silenzio serbato dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali in merito alla conclusione del procedimento di proroga della validità della D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A.;
- in seguito, anche la società Terna S.p.A., con nota prot. n. TISPA/P20130005726 del 12/06/2013 (acquisita al prot. n. 5225 del 19/06/2013), trasmetteva proprie osservazioni alla comunicazione prot. n. 4445 del 28/05/2013 di sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV;
  - pertanto, atteso che nessuna delle società NCD Divisione Eolica S.r.l., EDP Renewables Italia S.r.l., Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., ne Terna S.p.A., cui sono state indirizzate le note prot. n. 3278 del 16/04/2013 e prot. n. 4445 del 28/05/2013 avevano inteso trasmettere una proposta di ridimensionamento della più volte citata Stazione Elettrica 380/150 kV, la Sezione procedente, con **nota prot. n. 5374 del 26/06/2013**, comunicava il **diniego dell'autorizzazione unica** alla costruzione della **Stazione Elettrica 380/150 KV** da localizzarsi nel comune di Torremaggiore (FG); e conseguentemente rilevava che gli impianti eolici proposti dalle società succitate, erano privi di una soluzione di connessione autorizzabile e pertanto comunicava il **diniego** al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli **impianti** facenti capo alle società NCD Divisione Eolica S.r.l., **EDP Renewables Italia S.r.l.**, Wind Energy project 2 S.r.l. e E.On Climate & Renewables Italia S.r.l.;
  - successivamente la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 6706 del 09/07/2013 (acquisita al prot. n. 5872 del 11/07/2013), comunicava di aver effettuato l'istruttoria volta al rilascio della proroga dell'efficacia della D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A., e informava l'Istante che sussistevano "... motivi ostativi al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Ecologia n. 120 del 11/03/2009 ...", per cui ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., comunicava altresì di essere in procinto di adottare formale provvedimento di rigetto della citata istanza;
  - la Società istante, con nota pec del 20/07/2013 (acquisita al prot. n. 6204 del 23/07/2013), trasmetteva per conoscenza alla scrivente Sezione le proprie osservazioni al succitato preavviso di diniego, espresso dalla competente Autorità Ambientale, al rilascio della proroga di efficacia della D.D. 120/2009. La Sezione Autorizzazioni Ambientali, esaminate le osservazioni presentate dal Proponente e sopra citate, con nota prot. n. 9417 del 08/10/2013 (acquisita al prot. n. 7956 del 09/10/2013), trasmetteva la **D.D. 255 del 11/09/2013** con cui comunicava di "... non accogliere l'istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 120 del 11/03/2009 ...";
  - pertanto la società EDP Renewables Italia S.r.l. proponeva ulteriore **ricorso n. 8912/2014** al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza, non definitiva, n. 719/2014 del TAR Puglia - Sez. di Bari, in ordina al ricorso in primo grado n. 597/2012, il quale dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo ( che impugnava le note prot. n. 1261 del 14/02/2012, prot. n. 2669 del 27/03/2012); nonché il primo, il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti (inerenti l'impugnativa sulla nota prot. n. 3684 del 07/05/2012; il verbale della quarta riunione della Conferenza di Servizi del 24/10/2013; nonché le note prot. n. 2239 del 14/03/2013, e prot. n. 3277 del 16/04/2013); respingeva il quarto e quinto ricorso per motivi aggiunti riguardante l'impugnativa sulla nota prot. n. 5374 del 26/06/2013; ed infine dichiarava improcedibile il sesto dei ricorsi per motivi aggiunti con cui l'Istante impugnava la D.D. 225 del 11/09/2013 con cui veniva rigettata la richiesta di proroga dell'efficacia della D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A.;
  - il Consiglio di Stato, con **Sentenza n. 4735 del 13/10/2015**, in sede giurisdizionale accoglieva l'appello di cui al ricorso n. 8912/2014, e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza non definitiva gravata, accoglieva l'impugnativa proposta in primo grado e annullava il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale prot. n. 5374 del 26/06/2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di verifica di V.I.A.;
  - pertanto la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in esecuzione della summenzionata sentenza n. 4735/2015 del Consiglio di Stato, in ragione dell'impianto motivazionale esposto da suddetto Consiglio di

Stato che stabiliva con la citata sentenza la necessità di rinnovazione del procedimento e la riconvocazione della Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 4262 del 23/10/2015 provvedeva a convocare la **quinta riunione** (prima dopo la sentenza consiliare) della Conferenza di Servizi per il giorno **24/11/2015**;

- la Società istante con nota pec del 02/11/2015 (acquisita al prot. n. 4404 del 04/11/2015) e nota pec del 06/11/2015 (acquisita al prot. n. 4494 del 09/11/2015) provvedeva a trasmettere l'avvenuta verifica inerente rispettivamente la insussistenza di interferenze con impianti gestiti dall'U.N.M.I.G. e la verifica di interferenze ostacolo volo aereo;
- e con ulteriore nota pec del 16/11/2015 (acquisita al prot. n. 4656 del 17/11/2015) trasmetteva atto di diffida a voler dare pedissequa esecuzione alla sentenza n. 4735/2015 limitandosi, rispettivamente la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad acquisire esclusivamente i pareri espressi dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta - Andria - Trani e Foggia; e la Sezione Autorizzazioni Ambientali alla proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da V.I.A.;
- infine con nota pec del 18/11/2015 (acquisita al prot. n. 4717 del 20/11/2015) la società **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.**, subentrata alla EDP Renewables Italia S.r.l. in data 23/07/2015, comunicava alla Sezione procedente e a tutti gli Enti interessati, di aver provveduto al deposito sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) l'aggiornamento del progetto nella parte inerente la sola infrastruttura elettrica;
- la riunione della Conferenza di Servizi, si teneva nel giorno e sede previste; alla seduta intervenivano il rappresentante delegato del Segretariato Regionale MiBACT della Puglia che, con modulo parere, confermava il parere endoprocedimentale reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la nota prot. n. 6996 del 15/05/2013, con cui chiedeva integrazioni tecnico - documentali. Inoltre, venivano acquisite le note prot. n. 595 del 24/11/2015, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di poter concludere l'istruttoria avviata per il riesame della D.D. n. 225 del 11/09/2013 di rigetto della richiesta di proroga dell'efficacia della D.D. 120/2009 di esclusione da V.I.A., richiedeva ulteriore documentazione integrativa; e la nota prot. n. 11210 del 23/11/2015 (acquisita al prot. n. 4866 del 25/11/2015), con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio confermava "... il parere favorevole espresso con le note prot. n. 6052 del 20/07/2011, prot. n. 9911 del 28/11/2011, per la realizzazione degli aerogeneratori nn. T7, T9, T11, T12, T16, T17, T20, T21, proposti sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR, a condizione che i Pali 245B e 247B previsti dal nuovo progetto della SE Terna di Torremaggiore ... siano posizionati esternamente al Cono Visuale di 4 km di Castel Dragonara ...". La società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con proprio modulo parere, osservava, con riferimento ai pareri acquisiti e/o pervenuti nel corso della seduta che l'indizione della nuova Conferenza di Servizi non poteva "... in alcun modo riguardare l'acquisizione di pareri ulteriori, o comunque, la rinnovazione di quelli già espressi, stante l'attività istruttoria sinora svolta ed ormai cristallizzata nella chiusura positiva del procedimento di cui alla nota prot. n. 2239 del 14/03/2013 ...". Pertanto, la Sezione procedente con nota prot. n. 4958 del 01/12/2015 trasmetteva copia conforme del Verbale della quinta riunione della Conferenza di Servizi, che veniva aggiornata con l'invito rivolto al Proponente a voler provvedere al deposito della documentazione richiesta dagli Enti con proprio modulo parere ovvero con nota acquisita agli atti della Conferenza;
- e con ulteriore nota prot. n. 526 del 12/02/2016, la Sezione procedente, invitava la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. a voler provvedere all'aggiornamento del progetto depositato sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) agli esiti dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi celebratasi il 24/11/2015;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 1395 del 16/02/2016 (acquisita al prot. n. 583 del 17/02/2016), comunicava, alla Società istante, che come rilevato dal Direttore del Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana e Paesaggio (ora Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio), nonché dall'Avvocatura Regionale era, medio tempore, "... intervenuta la L.R. 19/2005 che, a modifica dell'art. 7 della L.R. 20/2009. ha attribuito alla Provincia l'esercizio della funzione autorizzativa in materia paesaggistica, nel caso di opere soggette a VIA provinciale ..."; pertanto con la suddetta nota riteneva il sussistere di un vizio di competenza relativa e annullava la nota prot. n. 11210 del 23/11/2015 e

- rimetteva alla Provincia di Foggia la documentazione progettuale per l'espressione del parere;
- la Società proponente, con nota pec del 19/02/2016 (acquisita al prot. n. 638 del 23/02/2016) in riscontro alla succitata nota prot. n. 1395 del 16/02/2016, (acquisita al prot. n. 583 del 17/02/2016) della Sezione Tutela a valorizzazione del Paesaggio, precisava che le opere in progetto erano state oggetto di una procedura ambientale condotta dall'Autorità Ambientale regionale e che per tale ragione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. 20/2009 la competenza a rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica era in capo alla Regione. Infine, con nota pec del 02/03/2016 (acquisita al prot. n. 749 del 03/03/2016) comunicava di aver provveduto all'aggiornamento della documentazione progettuale depositata sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
  - pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 799 del 07/03/2016, provvedeva a convocare la **sesta riunione** della Conferenza di Servizi (la seconda successiva alla sentenza n. 4735/2015 del Consiglio di Stato) per il giorno **31/03/2016**;
  - la riunione si svolgeva nella data e sede previste; nel corso della seduta, il rappresentante delegato del Segretariato Regionale del MiBACT, con modulo parere, depositava il parere istruttorio a conclusione del quale rilasciava parere favorevole alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal numero T11, nonché delle opere elettriche, con riferimento al progetto come da ultimo modificato. Veniva inoltre acquisita la nota prot. n. 3792 del 23/03/2016, (acquisita al prot. n. 1096 del 25/03/2016), con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva al D.D. n. 8 del 13/01/2016 con la quale rilasciava, "... in conformità alle risultanze istruttorie ... la proroga dell'efficacia della D.D. n. 120/2009, in esito alla statuizione del Consiglio di Stato n. 4735/2015 ..."; precisando inoltre che la summenzionata istruttoria non poteva che riferirsi agli unici elementi in comune e non oggetto di mutazione tra il nuovo e l'originario assetto progettuale già oggetto della D.D. n. 120/2009, ovvero le ubicazioni degli aerogeneratori ed i cavidotti interni. Veniva inoltre acquisita agli atti dei lavori della Conferenza la nota prot. n. 2008 del 03/03/2016 (acquisita al prot. n. 801 del 07/03/2016) con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in revisione della precedente nota prot. n. 1395 del 16/02/2016, in precedenza citata, confermava il parere favorevole espresso con le note prot. n. 6052 del 20/07/2011 e prot. n. 9911 del 28/11/2011 già agli atti della Conferenza di Servizi;
  - pertanto, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1261 del 07/04/2016, trasmetteva copia conforme del Verbale della sesta riunione della Conferenza di Servizi, e aggiornava la stessa prendendo atto di quanto dichiarato dal Proponente il quale si riservava di analizzare puntualmente quanto espresso dal Segretariato Regionale della Puglia, con modulo parere, e contro dedurre con proprie osservazioni in merito. Con ulteriore nota prot. n. 1398 del 13/04/2016, la Sezione procedente, con riferimento alla nota prot. n. 22859 del 04/04/2016 (acquisita al prot. n. 1207 del 05/04/2016) con cui la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio chiedeva chiarimenti in merito ai procedimenti rispetto ai quali avrebbe dovuto esprimersi in qualità di Ente delegato al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, chiariva che la stessa non ineriva il procedimento in oggetto;
  - la Società istante con nota pec del 18/04/2016 (acquisita al prot. n. 1482 del 20/04/2016) trasmetteva proprie osservazioni in riscontro al parere espresso dal rappresentante del Segretariato Regionale del MiBACT nel corso della sesta seduta della Conferenza di Servizi, invitando in ultimo la scrivente Sezione a voler provvedere a comunicare la conclusione del procedimento con il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica;
  - pertanto, per quanto fin qui esposto, pur essendo la posizione prevalente favorevole i lavori della Conferenza di Servizi non si sono potuti concludere per il dissenso espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Segretariato Regionale, preposto alla tutela paesaggistico - territoriale e del patrimonio storico - artistico, limitatamente a 7 degli 8 aerogeneratori proposti dalla Società; rilevato che tale dissenso, è stato espresso ai sensi dell'art. 142 e art. 143 del D.Lgs. 42/2004, la **Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali**, con **nota prot. n. 2013 del 23/05/2016**, provvedeva alla **remissione del procedimento** in oggetto **alla deliberazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i.**, al fine di superare il dissenso espresso dagli organi periferici del MiBACT sui sette aerogeneratori inficiati dal parere

negativo;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, con nota prot. n. 13714 del 27/06/2016 (acquisita al prot. n. 2491 del 06/07/2016) comunicava di aver indetto per il giorno 12/07/2016 una riunione istruttoria per l'esame della questione rimessa dalla Scrivente Sezione con la nota prot. n. 2013 del 23/05/2016, e a tale scopo chiedeva alla Regione Puglia, "... quale Amministrazione procedente, una relazione ..." dalla quale potesse emergere "... la propria posizione sulle questioni in esame, nonché un aggiornamento delle posizioni assunte al riguardo da tutti i soggetti convocati in sede di conferenza di servizi ..."; cui al Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali dava riscontro con la nota prot. n. 2523 del 08/07/2016;
- successivamente l'Avvocatura della Regione Puglia con nota prot. n. 9448 del 19/07/2016 (acquisita al prot. n. 2661 del 25/07/2016) trasmetteva la documentazione, in formato digitale, depositata dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. nel ricorso n. 597/2012 in riferimento alla quantificazione della domanda risarcitoria, spiegata anche al contenzioso n. 191/2012;
- sempre l'Avvocatura della Regione Puglia, con ulteriore nota prot. n. 10525 del 05/08/2016 (acquisita al prot. n. 2899 del 10/08/2016, trasmetteva un nuovo **ricorso n. 890/2016** presso il **TAR Puglia - Sez. di Bari** proposto dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 2013 del 23/05/2016 con cui la Sezione Procedente rimetteva, ex art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i., alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il procedimento in oggetto, tutt'ora pendente. La summenzionata Avvocatura precisava che il ricorso notificato, era "... connesso al ricorso per ottemperanza proposto dalla medesima società avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4735/2016 ...";
- infatti con riferimento a quanto sopra riportato, il Consiglio di Stato, sul ricorso n. 4600/2016 proposto dalla Società istante, per l'esatta ottemperanza alla propria sentenza del 13/10/2016 n. 4735 oltreché prevedere la probabile nullità della nota prot. n. 2013 del 23/05/2016 con cui ai sensi dell'art. 14 quater della L. 241/1990 e s.m.i. rimetteva la decisione finale sul procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con **sentenza n. 5515/2016** respingeva il ricorso per ottemperanza, rilevando che "... la conferenza di servizi, ..., non costituisce solo un momento di semplificazione dell'azione amministrativa (...), ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (...) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativi previsti, risulta illegittima perché viziata per eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività di motivazione ...". "... sono queste le ragioni che - una volta riconvocata la conferenza di servizi - rendono non solo legittima, ma indispensabile, una valutazione nuova e complessiva di quanto oggetto della conferenza medesima ..."; concludeva che "... per le ragioni esposte, il ricorso per l'ottemperanza - e la domanda volta al riconoscimento della nullità dell'atto adottato per violazione e/o elusione del giudicato con lo stesso proposta - deve essere respinto stante la sua infondatezza ...";
- infine, con **nota prot. n. DICA 0002464 p-4.8.2.8 del 07/02/2017** (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017) la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo**, comunicava che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." volto alla **realizzazione di un solo aerogeneratore**, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) e relative opere di connessione;
- pertanto la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, con **nota prot. n. 678 del 23/02/2017**, notificava la summenzionata nota prot. n. DICA 0002464 p-4.8.2.8 del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, alla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., e contestualmente provvedeva a comunicare la **conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi**.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale per la Puglia, modulo parere del 31/03/2016, considerata l'istruttoria effettuata e depositata agli atti della Conferenza di Servizi, esprime parere favorevole limitatamente alla realizzazione del solo aerogeneratore contraddistinto dal numero T11. Per quanto attiene la Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna S.p.A., ritiene che il progetto presentato abbia superato le criticità in precedenza rilevate; fermo restando che l'Amministrazione si riserva una successiva valutazione degli eventuali ampliamenti e collegamenti. Al fine di superare il parere espresso si prescrive che i restanti 7 aerogeneratori siano posizionati al di fuori del cono visuale di Castel Dragonara;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia della Puglia, (ora Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia), prot. n. 3659 del 07/04/2016, comunica di aver espresso, con le note prot. n. 10143 del 26/07/2011 e prot. n. 1601 del 02/02/2012, le valutazioni di propria competenza all'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, ai sensi dell'allora vigente art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R. 91/2009), per l'interferenza delle opere in progetto con il tratturo n. 5 "Celano - Foggia, sottoposto a tutela ai sensi del D.M. 22/12/1983.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

agli atti del presente procedimento è stata acquisita la nota prot. n. 10143 del 26/07/2011 con cui la Soprintendenza Archeologia della Puglia comunicava che "... l'area interessata dal progetto non comprende immobili sottoposti a provvedimenti di tutela, non sono in itinere procedure per il riconoscimento dell'interesse archeologico non esistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto, esaminata la carta del rischio si rileva che nel territorio insistono numerosi siti archeologici anche se intensamente sfruttati dal punto di vista agricolo. I dati bibliografici sull'intero tracciato del progetto segnalano anche un'alta densità di popolamento antico su di una fascia territoriale interessata da viabilità antica, individuata dall'analisi della fotografia aerea, ma già compromessa. Per quanto indicato si ritiene opportuno richiedere che tutti i lavori che comportino movimento di terra, anche di piccola entità, siano eseguiti alla presenza continua di un archeologo. Si fa presente che, ai sensi degli artt. 90, 91, e 175 del D.Lgs. n. 42/2004, qualora durante gli scavi, per la messa in opera dell'impianto, dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, il soggetto responsabile, dell'esecuzione lavori, è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per i provvedimenti di competenza ...".

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, in considerazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017, si prescrive alla società EDP Italia Holding S.r.l. il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 46019 del 17/03/2016, con cui invita il Proponente, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione, a produrre la documentazione elencata al Fac - simile dell'istanza per la richiesta di nulla osta.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

con nota prot. n. 12235 del 06/12/2011, trasmessa dalla Società istante con nota pec del 22/03/2016 (acquisita al prot. n. 1078 del 24/03/2016), l'Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta alla costruzione e esercizio di una sottostazione elettrica 150/20 kV nel comune di Torremaggiore (FG) e cavidotto

interrato a 150 kV di connessione alla futura stazione elettrica 380/150 kV della Soc. Terna che sarà collegata in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino", per la connessione alla rete elettrica nazionale del parco eolico da 28 MW sito nel Comune di Serracapriola (FG).

RILEVATO che:

con ulteriore nota prot. n. 19937 del 06/12/2011, trasmessa dalla Società istante con nota pec del 22/03/2016 (acquisita al prot. n. 1078 del 24/03/2016), sempre l'Ispektorato Territoriale Puglia e Basilicata rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da 28 MW (14 aerogeneratori) sito nel comune di Serracapriola (FG) alle località Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo, e la linea elettrica MT 20 kV interrata di raccordo tra gli aerogeneratori, la cabina di raccolta e la cabina di consegna MT/AT (solo per la parte in MT).

CONSIDERATO ancora che:

i suddetti nulla osta provvisorio (prot. n. 19937 del 06/12/2011- per la parte MT dell'impianto) e il nulla osta definitivo (prot. n. 12235 del 06/12/2011) sono stati concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società EDP Renewables Italia S.r.l. in data 24/06/2011 e registrati a Verbania senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e dal D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003.

RILEVATO infine che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullaosta rilasciati da codesto rispettabile Ente e sopra menzionati. Si invita al società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. , subentrata alla società EDP Renewables Italia S.r.l., a voler comunque trasmettere all'Ispektorato Territoriale Puglia e Basilicata gli elaborati progettuali aggiornati all'ultimo layout dell'impianto come depositati sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 2809 del 18/03/2016, con cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 2008 del 03/03/2016, con cui comunica di poter confermare il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 7081 del 27/07/2011, e prot. n. 9911 del 28/11/2011, per la realizzazione degli aerogeneratori n. T7, T9, T11, T12, T16, T17, T20, T21, proposti sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR, a condizione che, a fine vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:
  - siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
  - siano rimosse le fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc.);
  - sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno allo stato agricolo preesistente la fase di cantiere;nonché nota prot. n. 2811 del 05/04/2013 con cui esprime parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per la realizzazione della sottostazione di trasformazione 150/30 kV relativa all'impianto eolico, nella sua versione ottimizzata. Inoltre, in riferimento alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna, ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, a condizione che sia ridimensionato l'ingombro dell'area destinata alla Stazione Elettrica al fine di non interferire minimamente con l'Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che la prevista riduzione dell'impianto interessa esclusivamente il numero di aerogeneratori da installare e che suddetta riduzione non interessa le opere di connessione, si ritengono ancora prevalenti i nullavista rilasciati da codesto spettabile Ente, con le relative prescrizioni, sopra menzionati.

• Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, prot. n. 978 del 27/01/2016, con cui rilasciava, "... in conformità alle risultanze istruttorie ... la proroga dell'efficacia della D.D. n. 120/2009, in esito alla statuizione del Consiglio di Stato n. 4735/2015 ..."; precisando inoltre che la summenzionata istruttoria non poteva che riferirsi agli unici elementi in comune e non oggetto di mutazione tra il nuovo e l'originario assetto progettuale già oggetto della D.D. n. 120/2009, ovvero le ubicazioni degli aerogeneratori ed i cavidotti interni, con le prescrizioni vivi riportate e sotto elencate:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
  - garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
  - prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotto siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
  - assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
  - provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto, così come previste nella convenzione citata nelle premesse (di cui all'art. 14, co. 5, del r.r. n. 16/2006 - abrogato con sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, e al punto 9 della D.G.R. n. 1462 del 01/08/2008), ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
  - assicurare lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alla prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche BA/FG, prot. n. 31731 del 22/12/2015, con cui verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) approvato dall'Autorità di Bacino; accertato che la linea elettrica interferisce con il corso d'acqua "Fiume Fortore e suoi affluenti" e con il "Vallone di Sant'Andrea" anch'esso affluente del "Fiume Fortore"; ritenuto che il Fiume Fortore ed il Vallone di Sant'Andrea sono iscritti rispettivamente ai n. 136 e n. 163 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con R.D. 20/12/1914 n. 1641; tenuto conto che oltre ad essere corsi d'acqua pubblica, in quanto scorrenti in un comprensorio da bonificare, sia il Fiume Fortore e suoi affluenti con il Vallone di Sant'Andrea anch'esso affluente del Fiume Ofanto, hanno avuto sull'intera asta fluviale identificata come "corso d'acqua pubblica", interventi tesi a sistemare

il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio intendeva perseguire. Per quanto di competenza e per quanto sin qui esposto, ritiene di potere rilasciare il proprio parere favorevole, propedeutico al rilascio da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata della concessione demaniale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 18488 del 23/10/2012 (acquisita al prot. n. 9993 del 24/10/2012), comunicava nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 24/10/2012 che la documentazione trasmessa dalla Società istante non consentiva di stralciare dal parere già espresso con nota prot. n. 3340 del 21/02/2012 quelle interferenze fra cavidotti elettrici e rete idrografica e impianti irrigui, eventualmente non più ricorrenti in conseguenze della riduzione delle torri e della soppressione di tratti di cavidotti; per completare l'esame della soluzione progettuale definitiva risultava necessario avere a disposizione il layout definitivo dell'impianto, completo di cavidotti, su IGM 1:25.000 a colori (per interferenze con rete idrografica) e su planimetrie catastali in scala originale 1:2.000 ÷ 1:4.000 (per interferenze con impianti irrigui), documentazione già presente nel progetto originario già esaminato, e quindi solamente da aggiornare per tener conto della riduzione degli aerogeneratori. Ciò posto, il Consorzio poteva solamente confermare il parere favorevole già espresso con la nota prot. n. 3340 del 21/02/2012, succitata, relativo anche alla Stazione Elettrica di terna S.p.A..

RILEVATO che:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

CONSIDERATO inoltre che:

la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. successivamente alla suddetta deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha mai comunicato di aver provveduto ad integrare la documentazione richiesta dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata.

Pertanto si prescrive che la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. provveda prima dell'inizio dei lavori a formalizzare istanza di concessione per tutti i beni demaniali interessati dai lavori stralciando quelli non più coinvolti per effetto della riduzione del numero di aerogeneratori e della soppressione di alcuni tratti di cavidotto elettrico come prescritto nella nota prot. n. 18488 del 23/10/2012, atteso che con L.R. n. 4 del 13/03/2012 il Consorzio per la Bonifica della Capitanata è istituzionalmente preposto al rilascio della concessione per l'utilizzo dei beni demaniali regionali interessati dai lavori.

Si evidenzia pertanto che qualora dovesse rendersi necessaria una eventuale modifica del progetto autorizzato con il presente atto dirigenziale, la Società proponente dovrà presentare istanza di variante allo stesso.

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, prot. n. 11608 del 03/05/2016, conferma il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 29095 del 26/11/2015, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità, ribadendo che in sede di attivazione della procedura espropriativa, degli immobili di proprietà privata destinati alla realizzazione degli aerogeneratori, questa dovrà riguardare solo il diritto di superficie, che avrà durata pari a quella da assentire con l'autorizzazione unica;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 28841 del 27/11/2012, con cui verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, rilascia il nulla osta di massima alla realizzazione della nuova soluzione progettuale definitiva dell'impianto di che trattasi, della relativa linea di allaccio al punto di consegna e delle opere di connessione. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tale da garantire sempre la stabilità

dell relative scarpate;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 6998 del 27/11/2015, comunica che le opere interessano alcuni fogli catastali del comune di Serracapriola che ricadono in un'area interessata dal vincolo della "Tutela Quantitativa" come indicato nel Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009. In tali aree, sono previste misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative (Misure 2.11 nell'allegato 14 del PTA). Tali misure richiedono una drastica riduzione dei prelievi in atto. Pertanto al fine di ridurre lo stress per eccesso di prelievo, è sospeso il rilascio di nuove concessioni per usi irrigui, industriali e civili non potabili (prime misure di salvaguardia PTA). Si evidenzia inoltre, che rispetto ai precedenti pareri è variata la normativa di riferimento con cui si devono realizzare gli impianti di trattamento delle acque meteoriche. Ciò premesso per quel che riguarda le competenze in capo alla Sezione scrivente, nulla osta alla realizzazione dell'intervento a condizione che:
  - a) siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici di falda;
  - b) con riferimento alle Stazioni Elettriche, ove fossero previsti impianti per il trattamento dei reflui e di acque meteoriche, dovranno essere adeguati e risultare conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche).

Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi d'acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 1520 del 26/01/2016 con cui comunica che le aree interessate alla realizzazione dell'impianto eolico costituito da n. 8 aerogeneratori in agro del Comune di Serracapriola non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 4160 del 29/03/2016, conferma quanto già comunicato con le precedenti note ed in particolare con la nota prot. n. 3123 del 25/03/2011 con cui informava di non essere competente al rilascio del parere;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, prot. n. 1453 del 23/11/2015, con cui ribadisce quanto già espresso sia con la nota prot. n. 596 del 24/05/2012, ovvero che tenuto conto che dall'esame degli elaborati si evince che, in corrispondenza del Fiume Fortore, la modalità di attraversamento prevista per il cavidotto è quella di perforazione orizzontale teleguidata - TOC; la realizzazione degli scavi è prevista al di fuori della fascia di riassetto fluviale nonché delle aree a pericolosità, idraulica così come perimetrate nel progetto di PAI. Considerato che "... la fascia di riassetto fluviale comprende l'alveo, le aree di pertinenza fluviale e quelle necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua all'assetto definitivo previsto dallo stesso Piano per l'assetto idraulico ..." così come riportato nell'art. 12 della normativa di attuazione del PAI Fortore, tenuto conto del parere favorevole reso dalla Regione Puglia - Ufficio Coordinamento STP (ora Servizio Coordinamento Strutture Tecniche), si raccomanda di posizionare manufatti quali pozzetti d'ispezione, strutture varie, al di fuori dei suddetti areali e comunque adeguatamente protetti rispetto alle quote idrometriche che possono essere raggiunte. che con la nota prot. n. 1106 del 22/10/2012, laddove preso atto della riduzione del numero di aerogeneratori, e visto che l'ubicazione di quelli autorizzati è rimasta inalterata rispetto a quella precedente individuata dalla Società istante, conferma la non interferenza delle opere in progetto con gli areali a pericolosità da frana così come individuati nel progetto di PAI;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 19781-88 del 30/03/2016, con cui conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 67711 del 23/11/2015 con cui rileva, la mancata definizione del modello di aerogeneratore che realmente si dovrà installare indicando tutti i parametri necessari ai fini del calcolo della gittata massima, presentando opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400 e allegando scheda tecnica degli stessi in lingua italiana. Il calcolo della

gittata dovrà essere presentato sia in caso di distacco nel punto di attacco del mozzo che in caso di rottura del frammento a 5 metri dalla punta della pala. Occorre fornire una planimetria con la qualificazione della viabilità primaria (strade provinciali e statali) e secondaria (strade comunali) e le distanze tra questa e gli aerogeneratori nonché una relazione con le relative considerazioni circa il rispetto delle stesse distanze ai sensi del D.P.R. 495/1992 e della sicurezza in generale (al fine di evitare possibili incidenti anche ai sensi dell'art. 7.1 del D.M. 10/09/2010). Tale analisi dovrà tener conto della gittata calcolata considerando anche il caso di distacco degli ultimi 5 metri dalla punta della pala, dell'ombra giornaliera proiettata sulle strade e valutando l'eventuale presenza di recettori. Visto lo "Studio di impatto acustico relativo agli aerogeneratori Vesta V112-3MW-14 novembre 2012", si richiede che il rumore residuo, da confrontare con il rumore ambientale al fine della verifica dei valori differenziali, sia misurato in prossimità dei recettori. Si ritiene la verifica del criterio differenziale debba essere considerato per tutti i recettori individuati come abitazioni. Considerato inoltre che alcuni recettori si trovano a distanze minori di 500 m, rispetto agli impianti, si chiede di tener ulteriormente conto nell'applicazione del criterio differenziale delle condizioni di sopra e sotto vento, riportando anche le statistiche riguardo la direzione di provenienza dei venti regnanti (con frequenze di apparizione e relative intensità). Manca uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della D.G.R. 2122/2012, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fotovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione di energia elettrica - rev. Maggio2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n. 244 del 31/05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 978 del 27/01/2016, rilasciava, "... in conformità alle risultanze istruttorie ... la proroga dell'efficacia della D.D. n. 120/2009, in esito alla statuizione del Consiglio di Stato n. 4735/2015 ...".

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 2008 del 03/03/2016, comunicava di poter confermare il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 7081 del 27/07/2011, e prot. n. 9911 del 28/11/2011, per la realizzazione degli aerogeneratori in progetto sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, che per gli aspetti di compatibilità con il PPTR.

CONSIDERATO ancora che:

la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. connota pec del 19/04/2016 (acquisita al prot. n. 1493 del 20/04/2016) comunicava, per conoscenza alla scrivente Sezione, di aver trasmesso la documentazione tecnico - integrativa richiesta dall'ARPA Puglia - DAP di Foggia con la summenzionata nota prot. n. 19781-88 del 30/03/2016.

Successivamente a tale data, codesta spettabile Amministrazione non ha fatto pervenire alcuna ulteriore comunicazione.

RILEVATO infine che:

la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è tenuta a prendere atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o sfavorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale come prorogata dalla Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, oltreché della comunicazione di avvenuto deposito della documentazione

integrativa richiesta, si ritiene non prevalente quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia.

- Comune di Serracapriola - Ufficio Tecnico, prot. n. 8107 del 24/11/2015, comunica di non poter intervenire alla riunione della Conferenza di Servizi del giorno 24/11/2015, assicurando il successivo invio del parere di competenza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Comune di Serracapriola con precedente nota prot. n. 4340 del 06/05/2011 (acquisita al prot. n. 6068 del 10/05/2011), pervenuta successivamente alla seconda riunione della Conferenza di Servizi del giorno 27/04/2011, confermava il proprio parere favorevole alla costruzione ed esercizio delle opere in progetto.

RILEVATO che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, considerato che l'impianto in progetto, a seguito della pronuncia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha subito una riduzione del numero degli aerogeneratori, e che sembrerebbero permanere le condizioni in base alle quali il Comune di Serracapriola aveva espresso il proprio parere, si ritiene di poter rilevare il permanere della validità del parere espresso dal suddetto Comune.

- Comune di Torremaggiore - Servizio Urbanistica, modulo parere del 24/11/2015, con cui si riservava di trasmettere il parere di competenza.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

il Comune di Torremaggiore, con nota prot. n. 12277 del 07/09/2011 (acquisita al prot. n. 11149 del 20/09/2011), pervenuta agli atti della scrivente Sezione successivamente alla terza riunione della Conferenza di Servizi del giorno 20/07/2011, comunicava che "... verificato che per la parte riguardante questo Comune, ricadente in zona E (agricola) di P.R.G. ..." il progetto non era in contrasto con gli indirizzi e le direttive di tutela previsti per gli Ambiti Estesi "B, C, e D" del PUTT/P interessati dai seguenti interventi da realizzare: opere infrastrutturali previste per la connessione alla nuova Stazione Elettrica; Stazione Elettrica Terna 380/150 kV; pertanto rilasciava parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell'opera di connessione relative all'impianto eolico in oggetto e alla Stazione Elettrica di terna 380/150 kV, fatti salvi i pareri e nulla osta di competenza degli altri Enti sovraordinati.

RILEVATO che:

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. 8813 del 24/10/2012 acquista nel corso della quarta riunione di Servizi del 24/10/2012, rilasciava "... considerato il trascurabile impatto su habitat e specie d'interesse comunitario, parere favorevole ai fini della sola valutazione di incidenza, ed esclusivamente per il cavidotto che collega il parco eolico della EDP alla sottostazione ...".

CONSIDERATO ancora che:

la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 2811 del 05/04/2013 (acquisita al prot. n. 3031 del 09/04/2013) rilasciava il parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per la realizzazione della sottostazione di trasformazione 150/30 kV relativa all'impianto eolico, nella sua versione ottimizzata. Inoltre, in riferimento alla realizzazione della Stazione Elettrica 380/150 kV di Terna, riteneva di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, a condizione che sia ridimensionato l'ingombro dell'area destinata alla Stazione Elettrica al fine di non interferire minimamente con l'Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

PRESO ATTO che:

la costruzione delle opere inerenti la nuova Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci con la sezione 380 kV della linea "Foggia - Larino", da localizzarsi nel comune di Torremaggiore, sono state già assentite con la D.D. 15/2017.

Pertanto, alla luce del parere favorevole di V.Inc.A. rilasciato dalla competente Autorità Ambientale relativamente il tracciato di cavidotto, del parere favorevole di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per la realizzazione della Sottostazione utente 150/30 kV, considerato che la futura Stazione Elettrica 380/150 kV è stata autorizzata con D.D. 15/2017, ritenuto che, in assenza di ulteriori comunicazioni, sembrerebbero permanere le condizioni, urbanistiche, in base alle quali il Comune di Torremaggiore aveva espresso il proprio parere, si ritiene di poter rilevare il permanere della validità del parere espresso dal suddetto Comune.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 11077 del 23/03/2016, conferma quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 40933 del 23/11/2015, con cui in ordine ai soli interessi della Marina Militare non può che confermare, per l'intero progetto, le favorevoli determinazioni già espresse. E' appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.
  - Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 7754 del 26/04/2016, visti i pareri favorevoli formulati dal 2° FOD e dal 15° Reparto Infrastrutture, scaturito dall'esame della documentazione relativa alla domanda di cui all'oggetto; tenuto conto che l'impianto in oggetto, non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari, considerato che non è noto se la zona interessata dai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro (art. 15 del D.Lgs. 81/2008), si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati; rappresentato che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, esprime parere favorevole;
  - Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 56767 del 02/12/2015, esprime parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@pstacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori;
  - ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n. 122990-P del 23/11/2015, autorizza l'intervento proposto a condizione che:
    - gli aerogeneratori, presentando un'altezza complessiva (torre più rotore) superiore a 100 m dal suolo, oltre ad essere muniti di segnaletica diurna (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste in sommità della navicella in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti in funzione dell'altezza massima del complesso torre e raggio pala), necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi; le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l'altezza massima rispetto al piano campagna (torre più raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l'effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna;
    - deve esser prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.Si rappresenta che nella documentazione trasmessa non sono state fornite indicazioni in merito a;
- 1) utilizzo di eventuali gru di cantiere, per le quali, pertanto, dovrà essere inoltrata apposita istanza alla scrivente Direzione;

2) cavidotto aereo di connessione tra le due stazioni, per il quale dovrà essere inoltrata apposita istanza alla scrivente Direzione se dall'esito della prevalutazione, condotta da tecnico/professionista abilitato secondo le modalità pubblicate sul sito ENAC alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, dovesse emergere la necessità di acquisizione del parere ENAC.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

PRESO ATTO che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo con nota prot. n. 0002462-P del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento di autorizzazione ..." limitatamente ad un solo aerogeneratore.

Pertanto, si prescrive alla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., prima dell'inizio dei lavori, di voler provvedere alla trasmissione della documentazione risultata assente dall'ENAC al fine di consentire la ulteriore valutazione del rischio di ostacolo al volo anche per quelle opere (gru di cantiere, e cavidotto aereo).

- ASL Foggia, modulo parere del 24/11/2015 acquisito al prot. n. 4711 del 20/11/2015, conferma il parere favorevole, rilasciato con la precedente nota del 28/11/2012, dal punto di vista igienico - sanitario per gli aspetti di competenza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in particolare per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico e quello acustico, a condizione che ad ultimazione lavori si provveda al ripristino dell'area. Precisa, inoltre, che il parere era rilasciato in base alla valutazione degli elaborati grafici allegati e lascia impregiudicati eventuali valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, antinfortunistica, antincendio ecc. ;
- Anas S.p.A., prot. n. 0006878 del 10/03/2016, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono con la viabilità di competenza della scrivente Società, per cui non si emette alcun parere;
- Snam Rete Gas S.p.A., nota pec del 20/11/2015 acquisita al prot. n. 4784 del 23/11/2015, comunica che nelle aree interessate dal progetto non sono presenti propri metanodotti;
- Terna S.p.A., prot. n. TRISPA/P20160001745 del 04/04/2016, comunica che in data 16/02/2016 con lettera prot. TRISPA/P20160000835 Terna ha comunicato il proprio parere tecnico di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione ai requisiti del Codice di Rete. Vi informiamo inoltre che il valore di potenza dell'impianto di cui alla Conferenza dei Servizi non corrisponde al valore di potenza della richiesta in sede di STMG; a tal proposito è opportuno far presente che, ai sensi della normativa vigente, è necessario che il proponente presenti alla scrivente richiesta di modifica di connessione (corredata di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente).

Con riferimento a suddetto parere, considerato che la modifica in riduzione della dimensione dell'impianto non modifica le modalità di connessione per la quale la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha già ottenuto il benestare tecnico, si prescrive alla Società istante di provvedere a comunicare la potenza definitiva dell'impianto, all'esito del rilascio della presente Autorizzazione Unica.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota prot. n. 11608 del 03/05/2016 (acquisita al prot. n. 1689 del 04/05/2016) confermava il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 29095 del 26/11/2015;

la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 1192 del 11/02/2013, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso

in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.

Il Proponente con nota pec del 29/03/2013 (acquisita al prot. n. 2756 del 02/04/2013) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale.

Il Comune di Serracapriola con nota prot. n. 2798 del 18/03/2013 (acquisita al prot. n. 2710 del 29/03/2013) restituiva copia del summenzionato atto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione dal giorno 14/02/2013 al giorno 16/03/2013. Analogamente anche il Comune di Torremaggiore provvedeva alla restituzione di copia del summenzionato avviso con gli estremi di avvenuta pubblicazione dal giorno 15/02/2013 al 02/03/2013.

- alla data del 17/3/2013, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 10/12/2012, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali è tenuta a prendere atto della Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota, prot. n. 2462-P-4.8.2.8 del 07/02/2017 (acquisita al prot. n. 459 del 08/02/2017), con la quale ha reso noto che "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), località «Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo», e relative opere di connessione ...";
- per quanto innanzi esposto, con nota prot. n. 678 del 23/02/2017, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 3297 del 04/10/2017 trasmetteva:
  - numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricaden-

za dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto\_notorio\_requisiti\_in\_sede\_di\_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
  - documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 678 del 23/02/2017 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **3 MW**, costituito da **1 aerogeneratore** da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) - località "Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3297 del 04/10/2017, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T11	513263	4624706

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 090007843) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
    - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
    - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
    - Costruzione della nuova **Stazione Elettrica 380/150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 380 kV "Foggia - Larino", sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
  - le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 04/10/2017 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 11/10/2017 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 019501;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento

agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 04/10/2017 dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.;

### PRESO ATTO

- della Deliberazione del Consiglio dei Ministri della seduta del 24/05/2016, notificata con nota prot. n. DICA 0002462 P-4.8.2.8 del 07/02/2017, la quale ha reso noto che, "... il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2017, ha deliberato la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un solo aerogeneratore, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG), località «Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo», e relative opere di connessione ...";
- del fatto che, conseguentemente, l'Amministrazione procedente, nel caso specifico, è tenuta a rilasciare l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

### DETERMINA

#### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 678 del 23/02/2017, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

#### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 678 del 23/02/2017, si provvede al rilascio, alla Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. - con sede legale in Milano (MI), alla via Roberto Lepetit – P.IVA IT01832190035 e C.F. IT01832190035, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza pari a **3 MW**, costituito da **1 aerogeneratore** nel Comune di Serracapriola (FG) - località "Pozzo Murato, Boccadoro, Masseria Maddalena, Groppa di Mulo" posizionata secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 3297 del 04/10/2017, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T11	513263	4624706

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 090007843) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV con una futura Stazione Elettrica 380/150 kV da inserire in entra - esci sulla linea a 380 kV "Foggia - Larino". Tale soluzione prevede la:
  - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione Utente 20/150 kV;
  - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Torremaggiore (FG);
  - Costruzione della nuova **Stazione Elettrica 380/150 kV** raccordata in entra - esci alla linea a 380 kV "Foggia - Larino", sita nel comune di Torremaggiore (FG) autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017;
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

**ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

**ART. 4)**

La Società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 1644 del 21/05/2012 che rettifica ed integra la D.D. n. 1557 del 14/05/2012.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

**ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 678 del 23/02/2017.

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Re-

gione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 36 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA